



## COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza  
Viale Resistenza n. 2 - 29010 Sarmato - Piacenza  
Tel. 0523.887827 fax 0523.887784  
e-mail: [sindaco@comune.sarmato.pc.it](mailto:sindaco@comune.sarmato.pc.it)

**Spett.le**

**APIS PC1 Società Agricola s.r.l.**

Vicolo del Bersaglio n. 30

39100 BOLZANO (BZ)

[apispc1@pec.it](mailto:apispc1@pec.it)

e, per conoscenza

**Spett.li**

**ARPAE**

Servizio Autorizzazione e Concessioni

[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

**PREFETTURA DI PIACENZA**

c.a. Ill.mo prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

[protocollo.prefpc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpc@pec.interno.it)

**PROVINCIA DI PIACENZA**

29121 PIACENZA

[provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

**ARPAE - APA Ovest**

Servizio Territoriale PC

[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

**Responsabile Urbanistica – Settore Tecnico**

Comune di Sarmato

[urbanistica@comune.sarmato.pc.it](mailto:urbanistica@comune.sarmato.pc.it)

**ARPAE - Direzione Tecnica Servizio Gestione Demanio Idrico**

c.a. Colla Tiziana

[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza**

29121 PIACENZA

[protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)

**Ministero della Cultura**

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Parma e Piacenza - 43121 PARMA

[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,  
di Radiodiffusione e Postali – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna  
40121 BOLOGNA

[dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it)

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza**

29121 PIACENZA

[com.piacenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.piacenza@cert.vigilfuoco.it)

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Ufficio nazionale minerario  
per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) - Sezione UNMIG dell'Italia  
Settentrionale - Divisione VI - 40125 BOLOGNA  
[unmig.bologna@pec.mase.gov.it](mailto:unmig.bologna@pec.mase.gov.it)

**Ministero della Difesa**

- Ufficio Centrale del Demanio e del Patrimonio – (PATRIDIFE)  
[patridife@postacert.difesa.it](mailto:patridife@postacert.difesa.it)
- Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”  
40123 BOLOGNA  
[cdo\\_rfc\\_emilia\\_rom@postacert.difesa.it](mailto:cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it)

**Comando Marittimo Nord (MARINANORD)**

Ufficio Infrastrutture e Demanio  
19100 LA SPEZIA  
[marina.nord@postacert.difesa.it](mailto:marina.nord@postacert.difesa.it)

**Aeronautica Militare**

Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea Reparto Territorio e  
Patrimonio - Ufficio Servitù Militari  
20129 MILANO  
[aeroregione1@postacert.difesa.it](mailto:aeroregione1@postacert.difesa.it)

**Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e la  
Protezione Civile**

- Serv. Sicurezza Territoriale e  
Protezione Civile Piacenza  
29121 PIACENZA  
[stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Consorzio di Bonifica di Piacenza**

29122 PIACENZA  
[cbpiacenza@pec.it](mailto:cbpiacenza@pec.it)

**ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna**

Servizi Idrici e Rifiuti  
[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia  
Occidentale**

c/o Unione Montana Appennino Parma Est  
43013 Langhirano (PR)  
[protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it)

**RFI - Direzione Opera va Infrastrutture Territoriale**

20019 Milano (MI)  
[rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it)

**ANAS S.p.A.**

Struttura territoriale Emilia Romagna  
[anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it)

**E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**

Infrastrutture e Re Italia - Area Centro Nord  
Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**Spett.le**  
**SNAM RETE GAS S.p.A.**  
Via Cesare Zavattini n. 3  
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)  
[distrettonord@pec.snam.it](mailto:distrettonord@pec.snam.it)  
[lavorinord@pec.snam.it](mailto:lavorinord@pec.snam.it)  
c.a. geom. Marco Cornalba

Oggetto: Ditta "APIS PC1 Società Agricola S.r.l.. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - Modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA. **Preavviso di diniego ex art 10-bis L. n. 241/90 e assegnazione termine per le osservazioni**

La spett.le ditta in indirizzo, in data 9 giugno u.s. (protocollo di ricevimento n. 5167), ha presentato Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), con contestuale modifica non sostanziale all'AUA, per varianti da apportare all'impianto di produzione biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 dell'ARPAE di Piacenza.

Con nota del 13.06.2025, prot. n. 5334, il Comune di Sarmato ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, come previsto all'art. 8 – comma 8 – D.L.vo n. 190/2024.

La PAS presentata dalla Ditta APIS PC1 è stata integrata volontariamente in data 19.06.2025 (protocollo di ricevimento n. 5493) ed il Comune di Sarmato, con nota protocollo n. 5751 del 25.06.2025, ha chiesto integrazioni documentali.

In esito alla convocazione della Conferenza di Servizi, inoltre, sono pervenute le seguenti richieste di integrazione documentale da parte di diversi enti e precisamente:

- Comune di Sarmato – Ufficio Urbanistica ed Edilizia – prot. n. 5830 del 26.06.2025;
- Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza – prot. comunale n. 6008 del 02.07.2025 (comprensiva dei contributi del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza resi con nota prot. n. 0118313.I in data 01.07.2025);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza – prot. comunale n. 5776 del 26.06.2025;
- Agenzia Territoriale Regione Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) – prot. comunale n. 5780 del 26.06.2025;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza – prot. comunale n. 6319 del 10.07.2025;
- Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali – prot. comunale n. 6584 del 18.07.2025;
- Azienda Sanità Unitaria Locale di Piacenza – prot. comunale n. 6640 del 21.07.2025;

- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza – prot. comunale n. 6691 del 23.07.2025

tutte ricevute anche dalla Ditta in indirizzo.

La Ditta APIS PC1 ha quindi prodotto le conseguenti integrazioni documentali che il Comune di Sarmato ha provveduto puntualmente ad inoltrare a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento per il completamento dell'istruttoria e/o dei rispettivi endoprocedimenti di competenza, come di seguito:

- documentazione in data 18.07.2025, protocolli di ricevimento nn. 6611 e 6612 del 19.07.2025, a riscontro delle richieste inoltrate da Comune di Sarmato, Arpae e Consorzio di Bonifica,
- documentazione in data 22.07.2025, protocollo di ricevimento n. 6660 del 22.07.2025, a parziale correzione ed integrazione della documentazione inoltrata in data 18 luglio 2025 (vedi sopra),
- documentazione in data 01.08.2025, protocollo di ricevimento n. 7043 del 02.08.2025, a riscontro delle richieste inoltrate da Ausl, Provincia di Piacenza e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza; tali integrazioni comunque non incidono rispetto al presente preavviso di diniego.

Al riguardo corre l'obbligo di evidenziare che con la nota 24.06.2025 erano stati attribuiti 15 gg. per la presentazione delle integrazioni richieste, integrazioni pervenute solo in data 18.07.2025 e ciò oltre il termine assegnato, il che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. b D. L.vo n. 190/2024, comporta di per se rinuncia alle modifiche proposte, con diritto, se del caso, alla relativa riproposizione con nuova decorrenza dei termini.

Successivamente, sono poi pervenuti i seguenti atti:

- provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza, prot. n. U.0008970 del 08.07.2025 che, a conclusione dell'istruttoria di competenza, ha stabilito che risulta necessario *“presentare, ai fini della prevenzione incendi, nuova istanza di valutazione progetto con riferimento al Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.”*;
- parere Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. 8960 del 25.07.2025, reso nell'ambito della modifica all'AUA, favorevole con prescrizioni per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in rete idrica di bonifica;
- DET-AMB-2025-4472 del 01/08/2025, adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, che in conclusione dispone *“il diniego alla realizzazione dell'intervento di modifica al progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano da ubicare in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina, nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta “APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL”, C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 ed oggetto della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n.*

5334 del 13/06/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 107345 di pari data, per quanto di competenza relativamente alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - già rilasciata con Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024”;

- parere Servizio Settore Urbanistica – Ambiente – Polizia Locale (prot. 7079 del 04.08.2025) che pur non entrando nel merito del procedimento in corso e nella valutazione delle matrici ambientali, prende atto della Relazione di analisi documentale resa da CRPA (consulente tecnico dell'Ente) ed evidenzia l'impossibilità, al momento, di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto non risulta ancora pervenuto il parere vincolante della competente Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

Nell'ambito del procedimento amministrativo il Comune di Sarmato ha altresì acquisito i seguenti contributi:

- parere legale redatto dall'avvocato Massimo Rutigliano, protocollo di ricevimento n. 7707 del 04.08.2025, che evidenzia, sotto il profilo giuridico, l'assenza dei presupposti per poter attestare l'efficacia della Procedura Abilitativa Semplificata, la tardiva presentazione delle integrazioni richieste con nota comunale 24.06.2025, ovvero la prospettata inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso al procedimento di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 190/2024, anziché al corretto ricorso al procedimento di cui all'art. 9 D.L.vo n. 190/2024.
- relazione tecnica redatta da CRPA, protocollo di ricevimento n. 7078 del 04.08.2025, che rileva l'inadeguatezza e l'incongruenza nella documentazione prodotta ovvero *“criticità tecniche (in particolare la modifica del numero e della capienza delle vasche di stoccaggio del digestato liquido) che meritano maggiore approfondimento poiché, per come sono state descritte, risulterebbero peggiorative dal punto di vista ambientale rispetto al progetto autorizzato”*.

Alla luce di quanto sopra, sulla base delle valutazioni tecniche e giuridiche richiamate, si prefigura – ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 – l'adozione di un provvedimento di diniego alle proposte di modifica inoltrate dalla Ditta APIS PC1 in quanto:

#### A)

Con DET-AMB-2025-4472 del 01/08/2025 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza diniega la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), originariamente rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003 (n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024), richiamando la nota prot. n. 136442 del 29/07/2025, *“con cui il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla documentazione prodotta dalla ditta, relativamente alla quale conclusivamente: 1. rileva “la non conformità del progetto di modifica non sostanziale poiché le dimensioni dei contenitori per il*

*digestato chiarificato e il digestato solido separato non garantiscono il rispetto dei tempi minimi di conservazione del digestato ai fini del corretto utilizzo agronomico, definiti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 e dalla D.G.R. n. 1495/2011”; 2. evidenza che “le numerose incongruenze e le carenze documentali segnalate [...] non permettono di esprimere un compiuto parere in merito all’adeguatezza dello studio di ricaduta delle emissioni odorigene”; 3. comunica che “in considerazione, infine, delle ulteriori numerose incongruenze e carenze documentali segnalate che non consentono di inquadrare compiutamente il progetto nell’ambito della gestione agronomica dell’attività; questo Servizio ritiene di non poter esprimere un parere favorevole alle modifiche proposte”. Il pronunciato diniego alla modifica dell’AUA costituisce elemento essenziale per il mancato perfezionamento dell’efficacia della PAS.*

#### **B)**

La valutazione dei VV.F., espressa in data 08.07.2025, si sostanzia in un parere negativo in relazione alla presentata documentazione poiché non sussistono le attestazioni richieste dai VV.F. circa l’asserita assenza di un aggravio del rischio incendio, così come non risulta presentata l’istanza di valutazione del progetto con riferimento al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015; la valutazione dei VV.F. disattende pertanto quanto dichiarato dalla Ditta a pag. 18 del documento “PC1-Rel-39”, ovvero che *“non si rende necessaria la presentazione di una nuova valutazione progetto, pertanto sarà presentata, a seguito dell’ultimazione dei lavori, apposita **SCIA** al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, ai sensi della normativa vigente, per la comunicazione delle modifiche non sostanziali apportate”*.

In merito, non risulta possibile attendere i prospettati ipotetici chiarimenti del proponente con i VV.FF., poiché ciò non è previsto dalla norma quale motivo di sospensione dei termini del procedimento che, al contrario, qualora non concluso entro il termine di 60 gg., comporterebbe il configurarsi del silenzio assenso.

#### **C)**

Le modifiche proposte esulano dalle fattispecie assentibili con la procedura di cui all’art. 8 del D.L.vo n. 190/2024.

Il procedimento semplificato previsto dall’allegato B al D.L.vo n. 190/2024 è infatti ammissibile se non vengono modificate le matrici interessate dalla già rilasciata autorizzazione. Si ritiene che le matrici da valutarsi siano quelle ambientali (riguardanti aria e/o acqua e/o suolo) e che, ragionando per analogia, non debba trattarsi di modifiche sostanziali poiché, in tal caso, le variazioni sono soggette alla procedura ordinaria.

L’interpretazione che le modifiche autorizzabili nell’ambito del procedimento di PAS debbano essere NON sostanziali trova conferma in due riferimenti normativi e precisamente:

a) l’art. 8 bis D.L.vo n. 28/2011 (abrogato dal D.L.vo n. 190/2024 a far tempo dal 31/12/2024) che, per l’appunto, prevedeva la PAS per le modifiche non sostanziali;

b) l'art. 5 D.L.vo n. 152/2006 che, nel declinare le diverse definizioni, alle lettere l ed l bis prescrive:

(i) che debbono ritenersi modifiche le variazioni delle caratteristiche dei progetti o del funzionamento degli impianti progettati, ovvero un loro potenziamento che possa produrre effetti sull'ambiente;

(ii) che sono modifiche sostanziali quelle variazioni che, secondo l'autorità competente, producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nella fattispecie è stato valutato, analizzando la documentazione presentata ed i pareri pervenuti, che le modifiche proposte comportano una **variazione significativa sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e, pertanto, il procedimento semplificato deve concludersi negativamente.**

I riscontri forniti dalla Ditta alle richieste di integrazioni documentali, risultano altresì inadeguati, non chiari ed in contrasto con la disciplina vigente e quindi non idonei ad escludere interazioni sulle matrici ambientali. In dettaglio:

- 1) con riguardo al corretto dimensionamento dei contenitori di stoccaggio del digestato prodotto, Arpae conclude affermando che: *“Il quantitativo di acqua meteorica raccolta e inviata alla vasca n. 35 non è comprovato e appare scorretto per i seguenti motivi: la trincea degli insilati ha una superficie di 3.783 mq e da questa, utilizzando il parametro di piovosità medio indicato nel Reg.to Reg.le n. R 2/2024 (0,45 mc/mq), ne deriva un quantitativo di acqua meteorica di 1.682 mc/anno; non vengono, inoltre, computati i percolati prodotti durante la fase di insilamento. Nella richiesta di modifica si prevede di non realizzare il fienile per la conservazione della paglia e, in sostituzione, si intende depositare direttamente su area pavimentata le balle di fieno, coperte da teli. Questa modalità di conservazione risulta peggiorativa dal momento che le probabili infiltrazioni di acqua produrranno più percolato. In ogni caso, tutta l'area dovrebbe essere dotata di sistema di intercettazione delle acque meteoriche da inviare agli stoccaggi. Tale contributo non è stato conteggiato. Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva la carenza di elementi necessari a verificare l'effettivo contributo dei reflui raccolti”.*
- 2) con riguardo alla capacità di contenimento dei Post digestori e della vasca di stoccaggio finale, Arpae conclude affermando che: *“Il proponente dichiara che non intende più utilizzare nel processo acqua aggiuntiva da pozzo mentre nella tavola “PC1-T-28\_Acque reflue e app. idrico\_Rev.5” si evidenzia ancora l'intera linea di captazione di acqua dal pozzo e la linea di recupero di acqua piovana dalla vasca di laminazione. I documenti sono, pertanto, incoerenti ed anche in altri elaborati i quantitativi indicati di acque meteoriche raccolte sono relativi al precedente progetto e non trovano riscontro con le modifiche proposte. Non viene data giustificazione dell'aumento di produzione del biogas (da 14.153 t /anno a 18.175 t/anno) e i seguenti parametri di produzione di metano in funzione delle matrici (“Apis PC1-DOC 58\_Risposta*

integrazioni PAS”) sono differenti rispetto a quelli utilizzati nell’istanza originaria: Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema. Si osserva, infine, che dalla figura 7.3 della relazione “PC1-REL-10\_Relazione paesaggistica Rev.2” non viene rappresentato il muro di contenimento della trincea degli insilati, prevista nel progetto autorizzato, e necessaria al contenimento dei percolati e delle acque meteoriche. Detto intervento non è elencato tra le modifiche richieste”;

- 3) con riguardo ai tempi di ritenzione delle fasi di digestione attiva, di post digestione e di stoccaggio ed all'eventuale incremento di emissioni dovute alla riduzione dei tempi di ritenzione/stoccaggio, Arpaè conclude affermando che: *“La quantità di digestato prodotto di 74 t/g è, correttamente, da intendersi come digestato liquido a valle del trattamento di separazione e, pertanto, non può essere considerato come il volume gestito già a livello di post-digestori (nei quali andrebbe considerato invece il digestato tal quale). A partire da tale presupposto, i tempi di ritenzione complessivi indicati nella tabella di cui al punto 1 risultano errati, poichè: • la vasca di stoccaggio del digestato chiarificato non riscaldata (Vasca di stoccaggio 1) risulta avere, infatti, un tempo di ritenzione di circa 78 giorni (capacità di contenimento di 5.788 mc netti a fronte di una produzione di digestato chiarificato di circa 74 t/g), • i post-digestori consentono lo stoccaggio di 30 giorni, • per un totale di 108 giorni complessivi. Visto quanto sopra, considerato che il digestato tal quale staziona nelle due vasche di post digestione per 30 giorni e il digestato chiarificato viene stoccato nella “vasca di stoccaggio 1” per 78 giorni, i tempi complessivamente disponibili per la conservazione del digestato prodotto ai fini del suo utilizzo agronomico, risultano inferiori ai 180 giorni minimi previsti dall’art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2024. Tale condizione è, di conseguenza, anche inadeguata a garantire lo standard gestionale prevista dalla D.G.R. RER n. 1495/2011 punto 3.1): “Sono da ritenere assimilabili al contenitore n. 1 (ndr prima vasca di stoccaggio coperta), e quindi utili al computo del periodo di stoccaggio richiesto (rif. al precedente punto II), le vasche coperte di post digestione, qualora siano utilizzate nel ciclo di riempimento/svuotamento dettato dal calendario di utilizzo agronomico del digestato.” Si precisa, altresì, che non viene data motivazione tecnica all'affermazione “è stato possibile diminuire leggermente l’HRT in ragione della diminuzione dei quantitativi di paglia e il corrispondente aumento di matrici più facilmente digeribili quali insilato di mais e reflui zootecnici”. Si ritiene, inoltre, che la consistente riduzione della capacità di stoccaggio del digestato (da 18.000 mc a 5.788 mc) vanifichi la condizione gestionale sostenuta a conclusione della Conferenza di Servizi decisoria del progetto autorizzato, secondo cui “La capacità di stoccaggio del digestato per i 180 giorni minimi previsti dalla normativa, viene pertanto garantita fermo restando che la gestione degli stoccaggi finali sia programmata in base al ciclo di riempimento/svuotamento dettato dal calendario di utilizzo agronomico del digestato, e che venga confermata l'efficienza del trattamento di separazione della frazione solida, stimata pari al 26 % in peso” (rif D.G.R. RER n.*



1495/2011 punto 3.1). Si osserva altresì che il progetto non rispetta i seguenti schemi impiantistici indicati nell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e nella D.G.R. n. 1495/2011 ... omissis ... Tale condizione potrebbe incidere negativamente anche sulla matrice "emissioni in atmosfera" e "odori" nella fase di spandimento agronomico. Si osserva, infine, che nelle tavole progettuali consegnate non è più rappresentata alcuna vasca di presa del digestato per lo spandimento. Si segnala, sin d'ora, che l'area su cui viene installato tale manufatto dovrebbe essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta degli eventuali liquami che possono fuoriuscire durante le operazioni di carico"

- 4) con riguardo all'eliminazione della vasca di accumulo dei colaticci, che era prevista lungo la linea di raccolta delle acque meteoriche, dei colaticci provenienti dalla trincea degli insilati e dal capannone di stoccaggio delle biomasse (200 mc, interrata e priva di punti di sfiato), ovvero al sistema che si intende adottare per "smorzare" eventuali portate di picco delle acque raccolte e consentirne l'inserimento graduale nella vasca di miscelazione, Arpaè afferma che: "La dimensione della vasca n. 35, prevista in sostituzione della vasca interrata, è riportata con dati incoerenti tra gli elaborati prodotti ... omissis ... Non viene fornito, come già evidenziato al punto 1, il quantitativo di acque meteoriche/percolati raccolte in tale vasca. Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema"
- 5) con riguardo alle modalità di caricamento delle biomasse/effluenti liquidi e palabili, Arpaè indica che: "La vasca n. 15 denominata "vasca di miscelazione" è rappresentata nella tavola "PC1-T28 Acque reflue e app. idrico R4 (1)" con la funzione di raccogliere i percolati, le acque piovane, le acque di pozzo e i liquami conferiti. Tale rappresentazione è incoerente con l'affermazione secondo cui non viene più introdotta nel processo alcuna acqua di diluizione aggiuntiva proveniente da pozzo/bacino di laminazione. Secondo gli schemi impiantistici prodotti, tale bacino, inoltre, non ha la funzione di "miscelazione" ma esclusivamente di inserimento di liquame dai carri botte, per il successivo pompaggio direttamente all'interno dei digestori. Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema.";
- 6) con riguardo alla variazione dell'efficienza dell'impianto di separazione che non risulta sostituito rispetto a quello autorizzato ovvero alla necessità di rivalutare la riduzione dell'area dedicata allo stoccaggio del materiale solido separato, ora ridotta a 1.940 mq con un'altezza media di 5 mt per determinare la capacità di contenimento e nel progetto assentito prevista per una superficie di 3.017 mq., Arpaè conclude affermando che: "Le argomentazioni addotte dal proponente non risultano supportate da dati analitici oggettivi e non sono state tecnicamente giustificate. Si confermano le osservazioni già esposte nella richiesta di integrazioni, secondo cui l'altezza massima computabile ai fini del calcolo della capacità di contenimento del capannone per il

*digestato solido separato debba attenersi alle indicazioni della tabella 1 Allegato III del R.R. n. 2/2024 (con una superficie disponibile di 1.940 mq e per un'altezza max di 3,5 mt, viene garantita la conservazione di 6.788 mc di materiale a fronte di una produzione trimestrale di 9.513 mc di digestato separato). Ad ogni buon conto, anche prendendo atto dei calcoli presentati secondo cui il capannone sarebbe in grado di contenere il materiale prodotto in 91 giorni, a fronte di un periodo di divieto di spandimento invernale di 90 giorni, non trova giustificazione l'affermazione secondo cui il materiale "può essere movimentato agevolmente tramite l'ausilio di pale meccaniche e sollevatori telescopici appositamente progettati". Si richiamano, infatti, le prescrizioni gestionali riportate nella D.G.R. n. 1495/2011 al punto "3.2 Misure gestionali": "lo stoccaggio del digestato separato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati". Visto quanto sopra, considerato che il digestato solido separato deve essere conservato presso l'impianto di produzione per un periodo adeguato alle fasi di utilizzo agronomico e comunque per un tempo non inferiore a 90 giorni, la capacità di contenimento del capannone per il digestato solido separato prodotto risulta inferiore ai giorni minimi previsti dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2024.";*

- 7) con riguardo alla modifica della dieta che prevede di acquisire un quantitativo superiore di materiale fecale proveniente dagli allevamenti avicoli che ora è definito come "lettieria avicola" e non pollina, con particolare evidenza alla necessità di fornire informazioni sulla sua provenienza, producendo il contratto di fornitura (in cui deve essere riportato l'allevamento di provenienza con il relativo codice ausl e gli estremi delle autorizzazioni ambientali), e dettagliando, inoltre, le caratteristiche chimico fisiche ed il contenuto di azoto, Arpae afferma che: "Non sono stati consegnati i contratti di fornitura sottoscritti con i produttori del materiale ma una lettera di intenti con un soggetto che risulta essere un intermediario (Infinity srls con sede legale a Casalpusterlengo - LO); tuttavia, nella lettera di intenti consegnata non vengono indicate le caratteristiche chimico/fisiche né il titolo di azoto del materiale che si intende acquisire. Le informazioni fornite circa i tempi di permanenza di tale materiale all'interno del bunker risultano incoerenti tra quanto dichiarato ("Tale struttura assolve a tutte le funzioni precedentemente svolte dalla trincea di stoccaggio dei sottoprodotti umidi") e quanto riportato, tra l'altro, nella relazione "PC1-REL-22\_Piano del traffico e dei flussi veicolari\_Rev 3" ("I reflui zootecnici (letame, liquami, lettieria avicola) verranno convogliati ai sistemi di alimentazione per una fornitura di tipo "just in time" nel bunker di alimentazione, al fine di evitare lo stoccaggio in impianto di matrici ad elevato potenziale odorigeno)". Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema.";

- 8) con riguardo alla richiesta di presentare i pre-contratti di fornitura degli effluenti zootecnici, riportanti i quantitativi indicati nella dieta proposta, nel rispetto delle prescrizioni già definite per

il progetto assentito (rif “gli effluenti zootecnici dovranno provenire prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto”), Arpaè conclude che: *“Nella tabella riepilogativa citata vengono indicati dei soggetti fornitori che, da quanto agli atti di questa Agenzia, non risultano essere allevamenti posti in provincia di Piacenza e nella lettera di intenti consegnata, non viene riportata la localizzazione dell’allevamento di provenienza. Si osserva, inoltre, che nello schema riassuntivo consegnato, la fornitura di liquame zootecnico di 37.300 t/anno è quasi il triplo del quantitativo previsto nella dieta di alimentazione richiesta (13.000 t/anno) e che i quantitativi di liquame e letame indicati nel contratto di fornitura sottoscritto con la ditta Plaku Fatjon, gestore di un allevamento di bovini posto in provincia di Piacenza (cod ausl 039PC014), non trovano giustificazione con i quantitativi che tale allevamento produce (3.837 t/anno complessive prodotte a fronte di un contratto di fornitura di 12.300 t/anno). Si ritiene non sia stato fornito riscontro a quanto richiesto, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni già definite per il progetto assentito (rif. “gli effluenti zootecnici dovranno provenire prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto”).”*

- 9) con riguardo alla richiesta di ripresentare gli elaborati grafici denominati SAR-CIV-T-009 e PI-DG-001, evidenziando le modifiche richieste rispetto al precedente progetto assentito, Arpaè evidenzia che non *“è stato prodotto quanto richiesto”*;
- 10) con riguardo alle incongruenze rilevate sulla tavola PI-DG-002, Arpaè rileva che: *“Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema”*;
- 11) con riguardo alla richiesta di chiarire il valore di portata del biofiltro di cui all’emissione E7, Arpaè conclude affermando che: *“Nella tavola PC1-T69 rev.2 (punti di emissione e scarichi), il biofiltro di cui all’emissione E7 viene indicato come emissione diffusa, ma nella stessa tabella vengono indicate le dimensioni e l’altezza del camino, come previsto dal progetto originale autorizzato. Tale discrepanza appare anche dalle sezioni impianto allegate, layout PC1-T-06 rev.5, da cui non si evince la presenza di un camino, così come nella planimetria del biofiltro, PC1-T42, portando a considerare il biofiltro non più come sorgente convogliata puntuale, ma come sorgente areale attiva. Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema”*;
- 12) con riguardo alla richiesta di verificare la volumetria totale dei locali da aspirare (dichiarata pari a 10.000 m<sup>3</sup>), che appare sottodimensionata in relazione ai dati forniti nella stessa relazione, Arpaè conclude che: *“La nuova revisione della tavola PC1-T69 rev.1 non evidenzia emissioni diffuse (quali ad es. quelle delle platee) presentando invece un riferimento come emissione diffusa per l’emissione del biofiltro (E7), in merito alla quale si rimanda al punto 15). Il calcolo dei volumi da aspirare appare approssimativo, non è specificata la modalità di aspirazione (ad es. se tramite aspirazione a soffitto o bocchette localizzate in prossimità delle matrici odorigene) né le portate*

previste per ogni sezione aspirata. Occorre tenere conto, nel dimensionamento delle aspirazioni, che il potenziale odorigeno delle singole sezioni può differire sostanzialmente. Si fa presente inoltre che dal confronto tra tutte le planimetrie fornite e i rendering nella relazione descrittiva delle modifiche (PC1-REL39 rev.0, paragrafo 2.4, pag.12-13) emergono delle discrepanze in merito alla realizzazione del cd. "Bunker", a titolo di esempio: ● nel testo della relazione si fa riferimento a 2 vasche, situazione coerente col solo rendering di pagina 13, mentre sia dal rendering di pagina 12 che dalle planimetrie le vasche sembrano essere 3; ● il bunker non presenta spazio di manovra: dalla configurazione prospettata nei rendering si evince che lo scarico delle matrici avverrà coi mezzi al di fuori del bunker, dovendo quindi mantenere i portoni aperti per l'intera durata dell'operazione di scarico; dalle planimetrie, invece, sembra che siano presenti dei muri che vadano a "confinare" l'area di carico, creando una baia separata in corrispondenza di ciascuna vasca; ● sempre dalle planimetrie, sembra siano presenti dei muri ai lati della vasca di miscelazione (n°15), di cui non si fa menzione in alcun punto della documentazione presentata, generando una discrepanza riguardo alla modalità di scarico dei liquami, analogamente a quanto descritto al punto precedente; ● l'area di trattamento della paglia (n°13) è dichiarata aspirata, ma dai rendering sembra trattarsi di un'area all'aperto coperta da tettoia: confrontando tale sezione sulle planimetrie, sembra invece che l'area sia confinata e in comunicazione con la rispettiva tramoggia. Inoltre, il calcolo presentato non sembra tenere conto del volume della vasca di raccolta percolati (n°35). Similmente, non è chiaro se il volume lordo dichiarato per il bunker ( $1.928 \text{ m}^3$ ) si riferisca all'intera volumetria interna del capannone o alle sole vasche, a titolo di confronto il volume della sola parte interrata sembrerebbe non inferiore a  $700 \text{ m}^3$ , mentre il volume complessivo del capannone non risulterebbe inferiore ai  $7.000 \text{ m}^3$  (dati approssimativi desunti dalle sezioni SAR-STR-T008 e SAR-STR-T009). Si fa presente che l'esatta definizione dei volumi da aspirare è essenziale ai fini del corretto dimensionamento del biofiltro e della relativa portata, al fine di garantire un tempo di contatto di almeno 45 secondi e un numero di ricambi d'aria orari pari almeno a 2. Le integrazioni fornite non soddisfano pienamente le richieste formulate e permangono incongruenze e criticità rispetto allo specifico tema."

- 13) con riguardo all'esigenza di verificare il calcolo del tempo di contatto ed il calcolo delle emissioni odorigene di cui alla PC1-REL-38, Arpae Servizio Territoriale conclude rinviando alle considerazioni declinate al punto precedente, evidenziando in via definitiva la necessità "che lo studio di ricaduta tenga conto delle modifiche apportate alle sorgenti.";
- 14) con riguardo alla provenienza delle biomasse in ingresso, riconducibile ad allevamenti non ubicati in provincia di Piacenza, deve ricavarsi che verranno da una distanza maggiore rispetto a quanto prescritto dall'originaria Autorizzazione Unica, con un incremento delle percorrenze dovute ai

trasporti e conseguente peggioramento della matrice aria in relazione alle maggiori emissioni rilasciate dai mezzi.

In considerazione di tutto quanto sopra, si ritiene:

- A) in primo luogo, l'insussistenza dei presupposti per poter attestare l'efficacia della Procedura Abilitativa Semplificata, relativa a varianti da apportare all'impianto di produzione biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 dell'ARPAE Piacenza;
- B) in secondo luogo, il diniego della modifica non sostanziale dell'AUA, costituisce anch'esso motivo ostativo all'efficacia della Procedura Abilitativa Semplificata;
- C) in terzo luogo, per le ragioni tutte suindicate, l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso al procedimento di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 190/2024, anziché al corretto ricorso al procedimento di cui all'art. 9 D. L.vo n. 190/2024.

**Con la presente pertanto, in ragione delle descritte motivazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis Legge n. 241/90, si prefigura il diniego della Procedura Abilitativa Semplificata e della modifica non sostanziale dell'AUA, assegnando a codesta Ditta il termine di 10 gg. dal ricevimento del presente atto per la presentazione, in forma scritta, di eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti a supporto dell'eventuale infondatezza nel merito dei formulati rilievi e non già a modifica della documentazione presentata poiché continue integrazioni/modifiche documentali risultano incompatibili con i brevi termini di definizione del procedimento.**

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Mario Sozzi  
(firmato digitalmente)